



Tutti indistintamente gli Istituti autorizzati dal Ministro per il Tesoro a concedere detti mutui, possono ricevere delegazioni, oltre che sulla sovrimposta fondiaria, anche sugli altri cespiti riscuotibili per ruolo (come l'imposta di famiglia e l'imposta sulle industrie) ma non possono accettare delegazioni sulle imposte di consumo, trattandosi di provento non esigibile con i privilegi delle imposte dirette. Il D.L.L. 24 agosto 1944 costituisce, quindi, una legge speciale che deroga implicitamente quella generale sulla Cassa D.D.P.P. limitatamente, s'intende, ai mutui speciali previsti dallo stesso D.L.L. Tale deroga ha portato come conseguenza che il maggior cospite di entrata dei Comuni (le imposte di consumo) non può essere delegato a garanzia degli speciali mutui in questione, a meno che i Comuni non rinuncino ai notevolissimi benefici previsti per tale genere di finanziamento e contraggano i mutui ai sensi della legge normale: ciò che evidentemente non presenta alcuna convenienza per i Comuni.

Premesso quanto sopra, assume importanza il fatto che il Decreto del Ministro per il Tesoro che autorizza la Cassa D.D.P.P. a concedere i mutui "previsti dal D.L.L. 24 agosto 1944 n. 211" stabilisca che i mutui stessi debbano essere effettuati "con la garanzia della sovrimposta fondiaria e, in caso di insufficienza di tale cospite,